

## **TAR ANNULLA SANZIONE ARERA AD ITALGAS**

*Ancora una volta i giudici giudicano troppo lungo il procedimento.  
La multa da 470.000 euro riguardava violazioni per pronto intervento gas.  
Parzialmente annullate anche penalità per recuperi sicurezza*

Nuova sentenza della giustizia amministrativa sfavorevole ad ARERA in tema di durata del procedimento sanzionatorio.

Nella fattispecie il Tar Lombardia ha accolto il ricorso di Italgas contro la delibera 328/2019 con cui l'Autorità aveva irrogato una sanzione di € 469.000 per violazione pronto intervento gas nelle località Venezia, Andria, Chiavari, Roma, Messina e Albano Laziale.

Il Tribunale ha anche annullato parzialmente la delibera 163/2020 relativa alla determinazione dei premi e penalità (€ 361.320) per recuperi di sicurezza dell'anno 2016 nelle località Andria, Venezia e la delibera 567/2020 su premi e penalità (€ 536.565) per recuperi di sicurezza del 2017 nelle località Andria, Venezia e Albano.

“A prescindere dalla natura perentoria od ordinatoria dei termini – si legge nella sentenza - come già statuito dal Tribunale nella sentenza n. 1299 del 27.5.2021, non può tuttavia ignorarsi l'interesse pretensivo delle imprese destinatarie di una contestazione di addebito, alla definizione del procedimento sanzionatorio con un provvedimento che, indipendentemente dal suo contenuto, sia adottato entro un lasso temporale ragionevole e proporzionato al grado di complessità dell'istruttoria, non potendo pertanto riconoscersi l'esistenza di una presunzione assoluta di legittimità ad un atto tardivo (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 31.10.2018, n. 2456), essendo invece necessario verificare in concreto se il superamento del termine di conclusione del procedimento, sia stato o meno determinato dall'esigenza di implementare il contraddittorio procedimentale, o sia invece decorso inutilmente”.

Nel caso di specie, conclude il TAR, “malgrado ARERA abbia genericamente invocato la complessità dell'istruttoria e l'esigenza di garantire il contraddittorio, non ha tuttavia fornito alcuna spiegazione idonea a giustificare gli intervalli di tempo in cui il procedimento non ha avuto alcun impulso, né soprattutto, gli stessi provvedimenti impugnati si sono espressi sul punto”.